DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 5

Disposizioni sui mutui degli enti locali

0.1. Per l'anno 1991 l'ammontare dei mutui concedibili dalla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunita' montane e loro consorzi non potra' essere inferiore a 8.000 miliardi di lire. 0.2. La Cassa depositi e prestiti nella concessione dei mutui dara' priorita' ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. 1. Le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono soppresse. 2. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle di cui al decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269. 2-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e' applicabile ai mutui concessi o stipulati nell'esercizio 1991 per le quote 1989 non utilizzate.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1990, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-1990/art-5-disposizioni-sui-mutui-degli-enti-locali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it